

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

N. 8110 di Repertorio

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA DURATA
DI ANNI DUE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici addì *trenta* del mese di *dicembre* in Molfetta e
nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale in competente
bollo

TRA

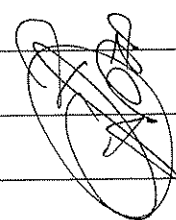
1) L'Ing. Alessandro BINETTI, nato a Bari il 12.10.1967 nella qualità di Dirigente
del Settore Territorio del Comune di Molfetta, domiciliato per la qualifica rivestita
presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art.53) del Regolamento per la
Disciplina dei Contratti del Comune di Molfetta, dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice
Fiscale n. 00306180720;

2) Il Sig. Antonello ZAZA, nato a Molfetta il 12.05.1978, e residente in
Molfetta alla Via Capitano Azzarita, n.5, domiciliato per la carica presso la
sede della Società Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l. nel seguito ASM
s.r.l., che rappresenta, in qualità di Presidente della stessa Società, con sede
legale alla via Oleifici Meridionale, Codice fiscale 05396790726, capitale
sociale versato € 1.114.349,00, numero di iscrizione nel Registro delle
imprese 372039 in data 06.02.1997,

premesso che:

- la disciplina Comunitaria consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo il modello cd in house, purché in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (società a interamente capitale pubblico; controllo analogo; attività svolta prevalentemente per l'ente o gli enti che la controllano);
- l'espressione "in house" richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o alle sue articolazioni, ragion per cui l'affidamento diretto di un servizio è consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidarne la gestione al di fuori di una gara, avvalendosi di una società esterna che presenti, in realtà, caratteristiche tali da qualificarsi come una longa manus dell'ente stesso. Trattasi, in sostanza, di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica, non soggetto alla disciplina comunitaria dei pubblici appalti che si applica, invece, quando l'ente affidatario è distinto dall'amministrazione aggiudicatrice sul piano formale ed è autonomo sul piano sostanziale;
- la sentenza n. 199 del 17 luglio 2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato completamente illegittimo il contenuto dell'art. 4 della Legge 138/2011 e s.m.i. sostenendo che tali prescrizioni sono la copia, ancor più decisa rispetto all'originale, di quelle abrogate dal referendum sui SPL. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del DL 138/2011 sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, comprese quindi le modifiche apportate dall'articolo 53 del DL 83/2012;

- la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;
- l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O.1 – Provincia di Bari, costituito dai Comuni di BITONTO, CORATO; MOLFETTA; RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI;
- l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012) , specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di



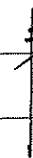

funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- i Comuni dell'A.R.O. Bari 1, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, hanno avviato un processo finalizzato all'attivazione, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, di una gestione ed erogazione integrata, in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

- il percorso avviato dai Comuni ricadenti nell'ARO prevede la costituzione di una società, partecipata dai Comuni medesimi, denominata S.A.N.B. S.p.A., alla quale verranno affidati il servizio di cui innanzi, con la peculiarità che tale società svolgerà sin dall'inizio i servizi affidati nei Comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, mentre nel Comune di Molfetta il servizio verrà svolto inizialmente dall'ASM s.r.l.;

- il presente contratto di servizio, peraltro, unitamente ai relativi allegati, è idoneo a garantire l'uniformità della gestione dei servizi affidati rispetto agli altri comuni, nonché il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legislazione regionale;

Quanto premesso viene ritenuto, unitamente agli allegati citati nel presente articolato, parte integrante e sostanziale di questo atto. Tutto ciò premesso le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, precisato che il Dirigente, in applicazione dei poteri ex art. 107 TUELL apporta modifiche non





sostanziali all'articolata, convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il Comune di Molfetta affida in via esclusiva alla società ASM che accetta, il servizio di gestione "integrata" dei rifiuti urbani, avente ad oggetto le attività di cui all'Art. 3, alle condizioni indicate nel contratto e nei relativi allegati.

2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché degli atti di pianificazione.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di due anni, dal 22/12/2014 al 21/12/2016 al termine dei quali subentrerà nella gestione del servizio la S.A.N.B. S.p.A. sempreché quest'ultima si trovi in condizioni di piena operatività, sia stata definita l'autonomia funzionale ed operativa degli impianti di trattamento dei rifiuti ubicati nel territorio comunale e risultino rispettate le condizioni di cui all'art. 14, comma 4 e 5 della L. R. n. 24/2012.

2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza o risoluzione del contratto medesimo, salvo revisione prezzi da concordare tra le parti, in caso di prosecuzione resasi necessaria e per il periodo eccedente i 12 mesi, in attesa di nuovo affidamento.

CAPO II: OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 3 - Attività da espletare

1. L'affidamento regolato con il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come analiticamente descritto nell'allegato 1 del presente contratto di servizio.

2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

3. Il gestore si impegna ad informare tempestivamente il Comune di Molfetta di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

4. Il gestore è tenuto all'avvio a trattamento e/o smaltimento negli impianti indicati dall'ATO BARI, nel rispetto della Pianificazione regionale e provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.

Gli impianti di riferimento alla data di sottoscrizione del presente contratto sono i seguenti:

- AMIU Puglia sito in Bari per gli RSU indifferenziati;
- TERSAN Puglia sito in Modugno per i rifiuti organici;
- ASM Molfetta sito in Molfetta per le frazioni secche riciclabili.

5. Qualora gli impianti di destinazione vengano modificati con conseguenti variazioni delle distanze e/o della logistica, il gestore sarà tenuto a quantificare gli eventuali maggiori costi ai fini del riconoscimento.

6. Il gestore si impegna ad effettuare prestazioni occasionali non programmabili su aree pubbliche o ad uso pubblico, richieste, con oneri a

carico del Comune di Molfetta.

7. I servizi oggetto del presente Contratto di servizio costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).

8. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, il gestore si impegna a rispettare le norme contenute nei Regolamenti comunali vigenti e di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Industriale (all. 3).

Art. 4 - Condizioni ed ambito territoriale del contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio all'interno dell'ambito territoriale del Comune di Molfetta secondo quanto previsto dal Piano Industriale (allegato 3) ed alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato 1 del presente contratto di servizio. Il Gestore potrà altresì svolgere il servizio, se richiesto e con le modalità di volta in volta stabilite, anche in favore dei Comuni dell'ARO/1

I servizi saranno erogati con le modalità ed il crono programma stabiliti negli allegati al presente contratto. In caso di risoluzione anticipata delle concessioni non cessate ai sensi dell'Art. 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 ricadenti nell'ambito dell'A.R.O., il gestore si impegna altresì ad erogare i relativi servizi a partire dal momento della risoluzione del rapporto.

Art. 5 - Servizi nuovi e complementari

1. Il Comune di Molfetta si riserva il potere di affidare in via diretta servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal presente Contratto di servizio.

2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra il Gestore ed il Comune, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti.

Art. 6 – Servizi di raccolta di rifiuti speciali

1. Al fine di perseguire le finalità di cui agli artt. 178, 180 e 181 del D. Lgs. 152/2006, il gestore potrà gestire anche il servizio complementare di raccolta separata di rifiuti speciali pericolosi e non nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 7 – Condizione dei mezzi e delle attrezzature

1. Il Gestore si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

2. Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare pannelli comunicativi inerenti iniziative di sensibilizzazione (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza del Gestore su bozzetti grafici approvati dall'A.R.O.

Il gestore si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.

3. Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

4. I mezzi di servizio dovranno essere dotati di strumenti elettronici di



localizzazione (Sistemi GPS) e, per quanto riguarda la raccolta dei RU, di riconoscimento; ciò in previsione dell'introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi volumetrici o di incentivazione alla RD) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente per il successivo passaggio alla tariffazione puntuale.

CAPO III: DOTAZIONI PATRIMONIALI E CONTRATTI IN ESSERE

Art. 8 - Utilizzo impianti, beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

1. Per tutta la durata dell'affidamento del servizio e per lo svolgimento delle relative attività, il gestore utilizza prioritariamente gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali eventualmente messe a disposizione dal Comune.

2. Il Gestore dichiara di avere piena cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari degli stessi.

3. Il Gestore si obbliga a mantenere fino alla scadenza, o comunque al momento della cessazione anticipata del contratto, gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni utilizzate nell'espletamento del servizio in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.

4. Restano di proprietà del Comune di Molfetta le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dalla società nel corso dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri soggetti.

Art. 9 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi e/o impianti

1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, deve effettuare la procedura per la scelta del contraente nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'Art. 30, comma 6 del decreto legislativo 163/2006.

2. Il Gestore, in applicazione della Legge n.190/2012 e s.m.i., effettua le comunicazioni obbligatorie all'AVCP e pubblica quanto previsto dalla stessa normativa sul proprio sito web istituzionale.

3. Il Gestore si obbliga al rispetto del disposto di cui all'Art. 196 comma 1 lettera p) del Dlgs 152/06.

4. Per la gestione dei centri di raccolta previsti nel Piano d'Industriale dell'ARO BA/1, il gestore si impegna a rispettare il modello gestionale e organizzativo dello stesso Piano Industriale riportato come allegato 3 del presente contratto di servizio.

Art. 10 - Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

1. Al fine di perseguire le finalità di cui agli artt. 178, 180 e 181 del D. Lgs. 152/2006, il soggetto gestore potrà gestire anche il servizio integrativo di raccolta separata di rifiuti speciali pericolosi e non presso i CCR, nel rispetto di quanto disposto dai relativi Regolamenti comunali.

CAPO IV: MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 11 - Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. Il Gestore si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nella Carta dei servizi redatta ai sensi della

DGR 194/2013 riportata come allegato 4 del presente contratto di servizio.

2. Il Gestore si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

3. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

4. Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia indicati nell'allegato 1 e comunque necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

5. Il Gestore si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

CAPO V: FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO E TARIFFA

Art. 12 - Criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il gestore si impegna, per tutta la durata del contratto, a redigere il Piano Economico Finanziario ai sensi del comma 23 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

2. Il Piano economico-finanziario costituisce parte integrante della relazione tecnico illustrativa di cui al comma 1 ed è redatto e aggiornato secondo i criteri riportati all'allegato 5 del contratto.

3. Il Piano economico-finanziario è aggiornato dal gestore nel rispetto del metodo normalizzato per la determinazione del corrispettivo, della relazione tecnico illustrativa di cui al comma 1, nonché degli atti di pianificazione

regionali, provinciali e dell'A.R.O. BA/1.

4. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 3, il Comune di Molfetta, con raccomandata con avviso di ricevimento, contesta al gestore il mancato adempimento invitandolo a provvedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

5. Il Gestore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso avviso, può produrre al Comune di Molfetta le proprie osservazioni. In caso di disaccordo, il Comune acquisisce il parere del Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'Art. 32 e, ove ritenga confermate le proprie valutazioni in ordine al mancato rispetto del comma 3, procede ai sensi dell'Art. 31.

Art. 13 - Criteri per il calcolo e la verifica del corrispettivo del gestore

1. Fino alla messa a regime della tariffa ai sensi dell'Art. 238 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. il corrispettivo per i servizi oggetto del contratto è quello stabilito nel Piano Industriale, da confermare nel Piano Finanziario di riferimento, e per il primo anno è pari ad euro 8.636.363,64, oltre iva, di cui euro 5.636.363,64 per il servizio di raccolta e spazzamento ed euro 3.000.000,00 per trattamento e smaltimento.

2. Nell'ipotesi in cui il costo di trattamento e smaltimento non formi oggetto di apposita convenzione tra Comune e gestore dell'impianto, i relativi costi saranno inclusi nel canone riconosciuto al Gestore dei servizi che si impegna a dare dimostrazione dei costi di trattamento e smaltimento sostenuti. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Gestore saranno fatturati al Comune di Molfetta con frequenza



trimestrale, unitamente ai maggiori costi di trasporto di cui all'art.3,
comma 5.

3. Il corrispettivo del gestore, dettagliato annualmente nel piano economico -
finanziario, è verificato entro il 31 marzo di ciascun anno dal Comune di
Molfetta, che provvede ad aggiornarne l'importo con riferimento a:

- a) tasso di inflazione programmato dell'anno di riferimento (n);
- b) rendistato dell'anno di riferimento n-1;
- c) investimenti realizzati nell'anno di riferimento n-1;
- d) ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da
qualsiasi altra forma di ricavo collegabile con le attività regolate dal
contratto con riferimento all'anno n-1;
- e) minor assorbimento dei costi comuni da parte del servizio di gestione dei
rifiuti urbani dovuto ad un maggior volume di attività che non sono
oggetto del contratto con riferimento all'anno n-1;
- f) volume dei rifiuti effettivamente raccolti e trattati con riferimento all'anno
n-1;
- g) recupero di produttività (Xn), per l'anno di riferimento.

4. Le componenti di costo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani
sono verificate e determinate in conformità di quanto previsto dal metodo
normalizzato di cui all'art. 1 del DPR 158/99¹ e secondo le procedure ed i
criteri fissati negli allegati al presente contratto di servizio.

5. Il Comune di Molfetta può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare
verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest'ultimo. Il
Gestore si impegna a fornire al Comune di Molfetta ogni informazione utile

alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.

7. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/99 si fa riferimento alle categorie previste dal d.lgs. 127/91 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite dal Comune di Molfetta, secondo le modalità riportate nell'allegato 12 del presente contratto di servizio.

8. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Gestore inerenti alle attività oggetto del presente contratto, sono contabilizzati dal Gestore in modo separato e concorrono alla riduzione della tariffa di riferimento, approvata dal Comune di Molfetta ai sensi del comma 3. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al DPR 158/89, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente ai costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/99.

9. Annualmente il canone del servizio sarà adeguato automaticamente all'indice ISTAT-FOI, con la precisazione che, in caso di rinnovo della parte economica del CCNL applicato successivo alla firma del presente contratto, sarà riconosciuto al Gestore il maggior onere non ricompreso nell'adeguamento secondo l'indice ISTAT-FOI.

Art. 14 - Pagamenti del corrispettivo fino all'entrata in vigore e riscossione della tariffa

1. In via transitoria e fino al completamento da parte del Comune di Molfetta del passaggio da TARI/TARES a tariffa puntuale, il corrispettivo annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite mandati di pagamento, preceduti da formale

liquidazione, a favore del soggetto gestore.

2. La fattura dovrà indicare i costi relativi ai servizi principali nonché eventuali servizi aggiuntivi e complementari riferiti esclusivamente al Comune di Molfetta.

3. La liquidazione della fattura potrà avvenire solo dopo il rilascio di un certificato di corretto svolgimento del servizio rilasciato entro 15 gg. da parte del Direttore di Esecuzione del contratto.

4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del presente Contratto di servizio, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla comminazione della sanzione e/o alla redazione dell'eventuale verbale di accordo tra il Comune di Molfetta ed il soggetto gestore.

Art. 15 - Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti

1. Con il successivo passaggio alla tariffazione puntuale, e laddove richiesto dal Comune, il gestore si impegna ad applicare e riscuotere la tariffa così come determinata dal Comune di Molfetta.

2. Il Comune di Molfetta si impegna a fornire al Gestore ogni dato relativo ai contribuenti necessario al fine della riscossione della tariffa.

Art. 16 - Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei RU

1. Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico finanziario, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto.

2. Lo squilibrio economico della gestione si verifica quando la tariffa di riferimento, aggiornata annualmente ai sensi del comma 3 dell'Art. 13, non

copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, così come

determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 13.

3. Uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da :

a. inefficienze gestionali riconducibili al mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività assunti con la stipula del presente contratto di servizio;

b. erronea comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento della tariffa;

c. condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli con riferimento alle attività oggetto del contratto;

d. modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'affidamento;

e. modificazione o nuova approvazione del Piano regionale dei rifiuti, degli indicatori e standard tecnici ed economici di cui all'Art. 11 e innovazioni tecnologiche tali da alterare l'equilibrio del contratto in misura superiore al 2% del corrispettivo annuo;

f. nuovi investimenti non previsti dagli atti di pianificazione;

g. modifica o nuova approvazione degli atti di pianificazione;

h. prosecuzione del servizio fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo gestore ai sensi dell'Art. 2, comma 2;

4. Nel caso in cui venga meno l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Gestore informa senza indugio il Comune di Molfetta fornendo ogni dato utile a valutarne cause e dimensione.

5. Il Comune di Molfetta può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare



verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest'ultimo. Il

Gestore si impegna a fornire al Comune di Molfetta ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.

6. Il Gestore, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario riconducibile a una causa di cui ai punti c), e), f), g), h), i) e j) di cui al comma 3, potrà avanzare una proposta di riequilibrio al Comune di Molfetta.

7. Il Comune di Molfetta valuta l'ammissibilità delle richieste di cui al comma 6 e si pronuncia in merito alle stesse entro 30 giorni dalla richiesta del gestore.

8. Nel caso in cui il Comune di Molfetta ritenga di accogliere la richiesta, dispone il riequilibrio. In caso contrario può sottoporre, entro 60 giorni dalla richiesta del gestore, proposte alternative su cui quest'ultimo si pronuncia nei tempi e nei modi di cui al comma 7.

9. Il Comune di Molfetta, qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico finanziario a favore del Gestore riconducibile a una causa di cui ai punti b), e), h), i) e j) di cui al comma 3, sottopone al Comitato tecnico per la gestione del presente contratto di servizio di cui all'art. 32 la proposta di riequilibrio della gestione. Il Comune di Molfetta sottopone al Gestore per l'approvazione la proposta di riequilibrio.

10. Il Comune di Molfetta procede al riequilibrio della gestione intervenendo sulla:

a) tariffa (corrispettivo);

b) modalità di esecuzione del servizio.

CAPO VI: RAPPORTI CON GLI UTENTI

Art. 17 – Principi di cooperazione tra gestore e Comune di Molfetta.

1. Il Servizio oggetto del presente contratto deve essere progettato, pianificato e svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, al fine di conseguire la tutela dell'ambiente, adeguati livelli di igiene e salute pubblica, il pieno soddisfacimento degli utenti con minimo impatto sullo svolgimento delle attività economiche, sociali e familiari. La qualità del Servizio, con specifico riferimento ai predetti principi e finalità, dovrà essere garantita dal concessionario che, per consentire al Comune di Molfetta di assumere le iniziative più efficaci ed efficienti per agevolare l'attività, dovrà segnalare alla medesima stazione appaltante tutte le necessità riscontrate in fase di gestione, fornendo tutte le indicazioni utili.

Art. 18 - Carta dei servizi per la definizione degli standard gestionali dei servizi

1. Il Gestore, si impegna ad adottare, pubblicare e diffondere la Carta dei servizi (allegato 9) redatta ai sensi dello schema di Carta dei Servizi approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 194 dell'11/02/2013 ed adottata dal Comune di Molfetta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2014.

2. La carta dei servizi stabilisce:

- a) gli indicatori e standard di efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- b) i dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;

- | | |
|--|--|
| d) le modalità di accesso alle informazioni garantite; | |
| e) l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi; | |
| f) la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami; | |
| g) le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie; | |
| h) i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza. | |

3. Il gestore si impegna ad aggiornare la carta della qualità del servizio almeno ogni due anni e comunque su richiesta dell'A.R.O. in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

Art. 19 – Attività di sportello, assistenza e comunicazione

1. Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso. Il Gestore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali. Ai fini sopra indicati, il Gestore adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- cura i rapporti con il Comune di Molfetta, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del

servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni

fornite;

- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate alle sue strutture operative;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.

2. La gestione di eventuali richieste e reclami ricevuti dal Gestore deve essere effettuata secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi.

CAPO VII: OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 20 – Fabbisogno del Personale

1. Il Gestore si impegna a mantenere il personale indicato all'allegato 6 del contratto, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

Art. 21 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 20, il gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle aziende pubbliche (Federambiente), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia nonché ad estendere e mantenere inalterati i benefici ed i diritti riconosciuti ai singoli dipendenti, derivanti dagli accordi integrativi aziendali e/o territoriali.



2. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'Art. 31.

Art. 22 - Programma di sicurezza e prevenzione

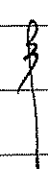
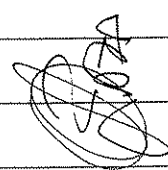
1. Il Comune di Molfetta considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto di servizio stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.


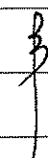
2. Con la firma del presente Contratto di servizio, il Gestore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato Comune di Molfetta indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

3. Il Gestore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. Il Gestore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in

particolare dovrà provvedere a:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;



- | | | |
|----|---|---|
| k) | l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'affidamento, ove possibile, ad altra mansione; | |
| l) | informazione e formazione adeguate per i lavoratori; | |
| m) | informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; | |
| n) | informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; | |
| o) | istruzioni adeguate ai lavoratori; | |
| p) | la partecipazione e consultazione dei lavoratori; | |
| q) | la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; | |
| r) | la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; |  |
| s) | misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; |  |
| t) | uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; | |
| u) | regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. | |

4. Il Gestore ha l'obbligo di disporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si deve far carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la massima sicurezza sul lavoro dei

propri addetti e di coloro che dovessero a qualsiasi titolo collaborare con gli stessi.

5. Il Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare al Comune di Molfetta copia del "Documento di Valutazione dei rischi" per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell'affidamento del servizio. Il "Documento di Valutazione" ed i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel presente articolo.

6. Il Gestore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite professionista incaricato, l'adempimento da parte del Gestore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla revoca del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente Contratto.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto piano di sicurezza e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere



di contratto, sono a completo carico del Gestore, in quanto previsti nella determinazione dei costi del servizio. Il Gestore dovrà comunicare il nominativo, o i nominativi dei responsabili della sicurezza designati.

8. Il Gestore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata della convenzione. In caso di sub affidamento, oltre ad esserne comunque responsabile, il Gestore dovrà presentare il P.O.S. dell'azienda affidataria delle opere e, se dovuto, il Piano di Coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico del Gestore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

9. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto. Il Gestore è tenuto ad:

- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

10. Il Gestore dovrà assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende pubbliche del settore dell'igiene urbana (Federambiente) e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte



dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;

- si uniformi alle disposizioni emanate dall'A.R.O. BA/1, in particolare in materia di igiene e di sanità, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa del Gestore stesso;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

11. Il Gestore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune di Molfetta in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. Il Gestore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

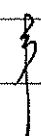
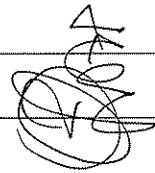
CAPO VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Art. 23 - Controlli del Comune di Molfetta.

1. Il Comune di Molfetta effettuerà attività di controllo sul corretto esercizio del servizio nel rispetto del presente contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.

2. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:

- a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente contratto, tramite gli indicatori e sulla base degli standard previsti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive



modifiche e integrazioni;

c) l'andamento economico - finanziario della gestione;

d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'art. 18;

e) la realizzazione degli investimenti previsti e delle previsioni contenute negli elaborati contrattuali vigenti;

f) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;

g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore;

h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 20.

Art. 24 - Strumenti di controllo e obblighi del gestore

1. Il Comune di Molfetta esercita il controllo sull'applicazione del presente contratto attraverso:

a) i dati del servizio comunicati dal gestore ai sensi del presente articolo;

b) visite ed ispezioni presso il gestore;

c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.

3. In particolare il gestore si obbliga a fornire i seguenti dati relativi al servizio:

a) la tipologia, la provenienza e la quantità dei rifiuti in ingresso ai singoli impianti di gestione rifiuti previsti dalla pianificazione vigente e contenuti nel Contratto;

b) i dati necessari per verificare il rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;

c) i dati di cui all'art. 189, comma 3, del D.lgs 152/2006 (MUD);



d) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni comune in forma indifferenziata e differenziata;

5. Le visite e le ispezioni presso il gestore, nonché le indagini e le analisi sul servizio, effettuate al fine di assicurare che il servizio stesso sia realizzato nel rispetto del presente Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento.

6. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.

7. Il servizio sarà monitorato anche dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard di efficienza ed affidabilità di cui all'Art. 11 sotto la diretta responsabilità del Comune di Molfetta, secondo quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.

8. Il Gestore si obbliga a prestare al Comune di Molfetta ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

9. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dal Comune di Molfetta, dall'ARO, dall'OGA, dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, dalla Regione e dall'Arpa Puglia e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dal Gestore stesso. Il gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi e attrezzature.

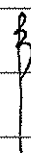
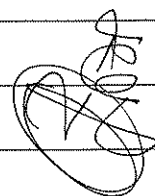
10. Il gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto di servizio e dei suoi allegati, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di servizio a proprie cure e spese. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio affidati al medesimo o realizzati direttamente dal gestore. Il gestore si impegna altresì ad adeguare tali beni alle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula del presente contratto di servizio, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa .

11. Il gestore terrà sollevati e indenni il Comune e/o l'A.R.O. da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all'esercizio del servizio affidati al gestore.

12. Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

13. Il gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

14. Tutti i contratti stipulati dal Gestore nell'ambito delle attività di cui all'allegato 1 con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che



riservi ad un eventuale altro o nuovo Gestore individuato dall'A.R.O. la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione del Contratto di servizio.

Art. 25 - Obblighi di coordinamento e contabili del Gestore

1. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal Gestore e che sarà diretto interlocutore del Comune di Molfetta per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con il Comune di Molfetta per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi. Il Gestore, al momento dell'inizio del servizio, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del suddetto Responsabile, trasmetterà al Comune di Molfetta l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

1. Il Gestore si obbliga a:

- a) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di un soggetto abilitato;
- b) redigere il bilancio annuale in modo da evidenziare con chiarezza i costi delle diverse attività svolte;
- c) adottare il sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica secondo quanto previsto nel Piano Industriale.

Art. 26 - Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. Il Gestore si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto nella relazione tecnico illustrativa allegata alla proposta tecnico-economica.

2. Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

3. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

4. Il Gestore si impegna quindi a conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS.

Il Gestore si impegna inoltre annualmente alla produzione di un Rapporto Ambientale.

CAPO IX: GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE, PENALI E SANZIONI

Art. 27 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Gestore costituisce cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa fideiussoria rilascianda dall'Agenzia UNIPOL SAI Assicurazione sede di Molfetta in data 30.12.2014 per l'importo di euro 863.758,00.

2. In caso di prelievo dal fondo cauzionale di cui al comma 1, il gestore si impegna a reintegrare lo stesso entro 30 giorni dalla data del prelievo



medesimo.

3. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

4. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'Art. 30.

Art. 28 - Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune di Molfetta.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima della presa in carico del servizio il Gestore deve aver stipulato idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del servizio, anche con riferimento alle attività realizzate nell'ambito della finanza di progetto. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

3. Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall'allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l'oggetto del Contratto è un servizio e non l'esecuzione di una singola opera.

4. A tal fine il Gestore si impegna a rendere disponibile la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di Responsabilità Civile e documentazione attestante la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui sopra.

5. Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni a beni strumentali all'esercizio del servizio dovrà darne comunicazione scritta al Comune e, qualora si tratti di beni di proprietà di soggetti terzi (Comune di

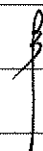
Molfetta, A.R.O. BA/1), denunciarlo alla propria Compagnia di assicurazione.

Art. 29 - Inadempimento, penali e diffida

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa, il mancato rispetto, per cause imputabili al gestore, degli obblighi previsti nel presente contratto comporta l'applicazione, a carico del gestore ed a favore del (denominazione ente), delle seguenti sanzioni:

Oggetto	Inadempienza	Importo (in euro)	Importo max in euro
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	200 per mancato servizio	15.000
Ritardato avvio dei servizi	Ritardata attivazione dei servizi di base rispetto alla tempistica concordata	500 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	30.000
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	150 per singola contestazione	3.000
Esecuzione incompleta	Effettuazione parziale dei servizi di base per ogni singolo servizio	250 per singola contestazione	5.000

Esecuzione	Insufficiente esecuzione	150	3.000
dei servizi	qualitativa del singolo	per singola	
	servizio	contestazione	
Variazione	Ritardata Esecuzione Dei	300	6.000
delle	Servizi	per giorno di	
modalità		ritardo	
organizzative			
Reportistica	Mancata consegna di	150	3.000
	documentazione	per giorno di	
	amministrativa –	ritardo	
	contabile		
Modalità	Miscelazione di materiali	1500	15.000
gestione	provenienti da raccolta	per singola	
materiali	differenziata sia all'atto	contestazione	
	dello svuotamento dei		
	contenitori, sia presso i		
	centri di raccolta		
Automezzi	1) Inadeguato stato di	500	5.000
	manutenzione degli	per singola	
	automezzi impiegati o	contestazione	
	utilizzo di mezzi		
	inidonei;		
	2) malfunzionamento o		
	assenza del sistema GPS		
	di localizzazione della		

		flotta;			
	Attrezzature	Mancato lavaggio del	20 per ogni	400	
		contenitore	contenitore		
	Attrezzature	Inadeguato stato di	100	2.000	
		manutenzione delle	per ogni		
		attrezzature impiegate;	contestazione		
	Rapporto	Scorretto comportamento	50,00	1.000	
	con l'utenza		per singola		
			contestazione		
	Altre	Altre inadempienze	150,00	2.000	
		contrattuali non rientranti	per singola		
		tra le precedenti	inadempienza		

2. E' posto inoltre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

3. Le violazioni sono contestate immediatamente dal Comune di Molfetta al Gestore con raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre le proprie osservazioni.

4. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore ovvero qualora non ritenga fondate le osservazioni il Comune di Molfetta applica la penale entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, dandone immediata comunicazione al gestore.

5. In caso di eventuale ricorso al Comitato per la gestione del contratto di cui



all'Art. 32 l'applicazione della penale è sospesa per 30 giorni dalla relativa richiesta di pronuncia.

6. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, il Comune di Molfetta procede ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1454 cod. civ., alla diffida al gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente - avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 30. E' fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

7. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

8. La sostituzione del Gestore sarà preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune di Molfetta contesta al Gestore le inadempienze riscontrate, intimandogli di rimuoverne le cause entro un termine proporzionato alla gravità delle inadempienze.

CAPO X: RISOLUZIONE E RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 30 - Risoluzione del contratto

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'art 29, comma 2, in caso di mancata presentazione delle

osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il contratto è risolto di diritto:

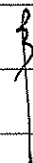
- a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e il Comune di Molfetta dichiara al gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 29, comma 5, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1454 cod. civ..

2. L' interruzione del servizio di durata superiore a cinque giorni imputabile al gestore, comporta la risoluzione del contratto ai sensi del comma 2, lett. a).

3. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, il Comune di Molfetta avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del gestore di prosecuzione del servizio come previsto al comma 2 dell'Art. 2.

4. Al momento della risoluzione del contratto, il Comune di Molfetta procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

5. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali il Gestore è stata individuato, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare, entro e non oltre 30 giorni, siffatte operazioni al Comune di Molfetta Quest'ultimo, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di igiene urbana fino alla scadenza stabilita nel presente Contratto di servizio.



6. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del Contratto di servizio. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'A.R.O. alle modificazioni societarie di cui al comma precedente è anch'esso causa di risoluzione del presente Contratto di servizio.

Art. 31 - Riscatto del servizio

1. Il Comune di Molfetta si riserva la facoltà di riscatto del servizio nei seguenti casi:

a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o provinciale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per il Comune di Molfetta la prosecuzione del servizio;

c) gravi motivi di interesse pubblico;

2. Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'espletamento del servizio, eventualmente conferite dal Comune di Molfetta al gestore.

3. In caso di riscatto al gestore è dovuta un'indennità calcolata tenendo conto del valore dei beni da esso acquistati per lo svolgimento dell'appalto e non ammortizzati, nonché dell'ulteriore danno derivante dalla interruzione anticipata del contratto di cui il Gestore dia concreta dimostrazione. In caso di mancato accordo sull'indennità, la questione è sottoposta al Comitato di cui

all'Art. 32.

4. La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.

5. La volontà di riscatto è esercitabile in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.

6. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Gestore, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l'equilibrio economico finanziario a favore del Comune di Molfetta.

CAPO XI: GESTIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

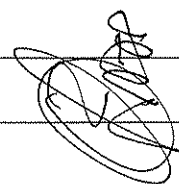
Art. 32 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

1. In caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed applicazione del contratto le parti si impegnano a costituire il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da due tecnici esperti (in discipline scientifiche e/o giuridico-amministrative) nominati da ciascuna della parti e da un terzo scelto d'intesa tra le stesse. In mancanza di accordo la nomina del terzo sarà demandata al Presidente del Tribunale del Foro di Trani.

2. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:

a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto;

3. Il Comitato decide a maggioranza con il voto favorevole del componente scelto d'intesa tra le parti o dal Presidente del Tribunale che funge da presidente. Delle sedute del Comitato viene redatto processo verbale spedito





in copia conforme a ciascuna delle parti del contratto. Il Comitato può comunque svolgere audizioni di rappresentanti dei comuni e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.

4. Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni.

Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del Comune e del gestore in parti uguali.

Art. 33 - Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Trani.

2. In pendenza del procedimento di cui al comma 1, le parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente contratto.

CAPO XII: CLAUSOLE FINALI

Art. 34 - Modalità delle comunicazioni

1. Le parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso d'urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore ASM Srl , n° fax 0803387002, e-mail info@asmmolfetta.it;

b) per il Comune di Molfetta n° fax 0803389362, e-mail alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it;

2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del contratto sono effettuate

con raccomandata A/R o con PEC.

Art. 35 - Spese e tributi

1. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972, nelle forme previste dalla vigente normativa.

2. Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Art. 36 - Approvazione clausole specifiche

Il gestore approva espressamente i seguenti articoli: 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Capitolato Tecnico dei servizi oggetto del contratto

Allegato 2 – Perimetrazione delle zone in cui erogare i servizi

Allegato 3 – Piano Industriale

Piano Industriale dell'ARO BA/1 recante l'illustrazione dettagliata del modello gestionale e organizzativo per la gestione del servizio di raccolta e spazzamento a livello di singolo Comune approvato dall'assemblea dell'ARO BA/1 in data 15/10/2014 (art. 9, comma 4).

Allegato 4 – Carta dei servizi per la definizione degli standard gestionali dei servizi

Definizione dei livelli di efficienza e affidabilità del servizio (art. 11 e 18).

Allegato 5 – Criteri per l'aggiornamento del Piano economico finanziario

Questo allegato contiene i criteri, le modalità per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano economico finanziario (art. 12 comma 2).

Allegato 6 - Personale

Elenco del personale con indicazione dei livelli contrattuali e del livello di anzianità.

IL Dirigente

Il Presidente A.S.M.

Ing. Alessandro Binetti

Antonello Zaza

